

COMUNE DI SAN LEO

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.10.1991, integrata con deliberazione consiliare n. 107 del 12/12/1991, esaminate senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo – sezione autonoma di Pesaro - nella seduta del 28.01.1992, rispettivamente ai n.ri 13369 e 526.

Successivamente modificato con deliberazioni consiliari:

- n. 14 del 29.04.1994 (CO.RE.CO. n. 3109 del 07/06/1994);
- n 23 del 30.05.1994 (CO.RE.CO. n. 3824 del 07/07/1994);
- n. 44 del 30.06.1994 (CO.RE.CO. n. 4654 del 08/09/1994);
- n.50 del 15.09.1997 (CO.RE.CO.n. 12827 del 30/09/1997);

In grassetto le modifiche, in grassetto sottolineato le abrogazioni

PARTE I

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

LE ORIGINI DEL COMUNE

1. SAN LEO - Roccaforte ambita e tenuta fin dal primo Medio Evo col nome di Mons Feretrus (Montefeltro), caposaldo nel tessuto difensivo della subregione feretrana sino all'Unità d'Italia, sede vescovile, da cui il titolo di città, dall' 826 al 1570 di fatto, e di diritto fino al 1986, e come tale, centro irradiatore della civiltà cristiana nel Montefeltro, fu capitale del regno Italice sotto re Berengario II dal 962 al 964, e successivamente, per qualche tempo, sede di Ottone 1° Imperatore che dalla rocca datò numerosi diplomi.

Capoluogo di contea dal 1156 al 1631 restando tale anche nel contesto del ducato di Urbino, San Leo ha dato al Montefeltro i suoi conti e ad Urbino i suoi duchi.

Libero Comune con propri statuti già nel XIII secolo, ha ospitato S. Francesco d'Assisi, suscitando il dono della Verna.

All'estinzione della famiglia ducale d'Urbino, con la conseguente devoluzione del ducato allo Stato della Chiesa, la nostra città venne a trovarsi alla guida della Provincia Feretrana per restarne il centro amministrativo e giudiziario fino all'unità d'Italia.

Dal 1860 al 1925 fu capoluogo di circondario con Pretura, Registro e Catasto.

Cantata da Dante, magnificata dal Bembo, San Leo, che racchiude nel proprio seno i monumenti più belli e significativi della subregione, presentandosi per questo quale centro turistico di prim'ordine, ha nel Comune la rappresentanza della Comunità.

ART.2 IL COMUNE

1. Il Comune di San Leo è ente locale autonomo.

2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove la crescita sociale, economica, civile e culturale, e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.

3. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. E' titolare di funzioni proprie, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello statuto. Esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, **secondo i principi di sussidiarietà.**

ART. 3 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune pone a fondamento della propria azione i principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di equità, e, in armonia con la Costituzione e la Carta Europea dell'Autonomia Locale, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione, anche favorendo l'integrazione e la convivenza delle diverse etnie.

2. Il Comune riconosce e garantisce il rispetto della dignità della persona e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei singoli cittadini e dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche. **Favorisce le pari opportunità tra uomini e donne.**

3. Il Comune di San Leo concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute.

4. Costituisce interesse primario del Comune la tutela e la valorizzazione del centro storico, dei beni artistici e monumentali, nonché lo sviluppo armonico delle potenzialità offerte dall'ambiente.

Il Comune di San Leo individua nel turismo una delle fonti essenziali dell'economia locale e ne favorisce lo sviluppo nei limiti di una ricettività compatibile con la migliore

qualità della vita dei residenti e del soggiorno dei turisti.

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
- b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
- c) la razionale utilizzazione, anche ai fini dello sviluppo sociale ed economico, del patrimonio pubblico;
- d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del proprio territorio, anche attraverso il recupero delle tradizioni e consuetudini locali. Il centro storico rappresenta un bene fondamentale dell'intera comunità: come tale vanno salvaguardate la sua conservazione e valorizzazione;
- e) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, prioritariamente attraverso la Comunità Montana, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
- f) la promozione di forme di unione con i Comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
- g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- i) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
- l) la promozione dell'educazione sportiva;
- m) l'attuazione del diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia;

6. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi, e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

7. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

8. Il Comune riconosce l'esistenza di affinità storiche, culturali ed ambientali tra i Comuni della Valmarecchia e si adopera per il perseguimento di obiettivi comuni. **A tal fine, in considerazione dell'esito della consultazione referendaria del 17 e 18 dicembre 2006, effettuata ai sensi dell'art. 132, comma 2, della Costituzione, in merito al seguente quesito: "Volete che il territorio dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo e Talamello sia separato dalla Regione Marche per entrare a far parte integrante della Regione Emilia Romagna?", dalla quale è risultata netta l'affermazione del "SI", al menzionato quesito referendario, il Comune di San Leo si attiva, unitamente agli altri Enti interessati, in ogni competente ed opportuna sede, affinché si realizzi**

l'aggregazione alla Regione Emilia Romagna.

9. Il Comune, in sintonia con le vicende storiche della Valmarecchia e con le moderne tendenze di riordino dei confini amministrativi per bacini territoriali omogenei, promuove, unitamente agli altri Enti interessati, l'aggregazione del Comune di San Leo alla Provincia di Rimini .(SOPPRESSO)

ART.4
STEMMA, GONFALONE E TITOLO DI CITTA'

1. Le caratteristiche dello stemma del Comune sono quelle stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.4.1902.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone.

3. Il Comune si fregia dei titoli di "Città" e "Città d'Arte".

4. Il Comune è ambito territoriale turisticamente rilevante come riconosciuto con L.17.5.1983, n.217 e con L.R. 7.4.1988, n.10.

5. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti Locali od Associazioni operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

ART. 5
TERRITORIO E SEDE

1. Il territorio comunale si estende per complessivi kmq.54 ca. e comprende, oltre al Capoluogo, le frazioni di Pietracuta e Monte Maggio.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

3. Nel Capoluogo è istituita la sede del Comune. Presso di essa si riuniscono la Giunta comunale, il Consiglio comunale e le Commissioni previste dall'ordinamento dell'ente. **Gli organi del Comune possono riunirsi anche presso altre sedi nel territorio comunale.**

ART.6
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, **delle determinazioni**, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

CAPO II

FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE

ART.7 FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni di governo e amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, **salve le attribuzioni di altri enti previste dalle leggi statali e regionali.**

2. L'azione di governo del Comune si fonda sui metodi della pianificazione e programmazione.

ART.8 I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
3. Possono essere affidate al Comune ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale; la legge che ne dispone l'attribuzione regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

ART. 9 LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume la politica di programmazione, anche tramite il coordinamento con la Comunità Montana, la Provincia, la Regione e gli altri enti territoriali, come metodo della propria attività, **secondo il principio della sussidiarietà**; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune, al fine di esercitare le proprie funzioni in un ambito territoriale adeguato, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e la Provincia.

ART. 10
I SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, nelle forme previste dalla legge, alla gestione di servizi pubblici, secondo i criteri di cui **al presente Statuto**, Tit. I Parte II.

2. Il Comune di San Leo, terra di confine tra Marche, Romagna e Repubblica di San Marino, favorisce per la gestione dei servizi il superamento dei confini amministrativi, non solo comunali ma anche ad un più alto livello istituzionale.

CAPO III

LO STATUTO

ART. 11
OGGETTO DELLO STATUTO

1. Oggetto del presente statuto è l'individuazione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, delle norme **fondamentali** che disciplinano l'attività del Comune.

2. Costituisce obiettivo dello statuto la piena attuazione dei principi contenuti nel precedente art.3.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi, statali e regionali secondo le rispettive competenze, che introducono principi inderogabili per l'autonomia normativa degli enti locali comporta l'abrogazione delle norme statutarie con essi incompatibili.

3. Le modifiche approvate per l'adeguamento dello Statuto alla Legge 25.03.1993, n. 81, e concernenti la composizione e le competenze degli Organi, entreranno in vigore a decorrere dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa legge.(SOPPRESSO)

ART. 12
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DEFINIZIONE DEI CONFLITTI DI
COMPETENZA

1. L'interpretazione delle norme statutarie e la definizione dei conflitti di competenza fra gli organi dell'ente per le materie assegnate dal presente statuto compete al Consiglio comunale.

2. L'organo interessato alla definizione delle questioni di cui al precedente comma 1, previo parere **di legittimità** espresso dal Segretario comunale, invia

comunicazione alla Giunta comunale la quale provvede ad inserire nell'O.d.G. del primo Consiglio comunale il punto controverso qualora si ravvisi l'esigenza di una più puntuale interpretazione o di una più precisa definizione delle norme statutarie.

3. Per la definizione delle controversie di cui all'oggetto del presente articolo, il Consiglio comunale fa riferimento ai principi contenuti **nel testo unico di cui al D.lgs.n.267/2000**, nel presente statuto, nella carta europea delle autonomie approvata con la legge n.439/89 e negli atti della Commissione preposta alla formazione dello statuto secondo l'ordine sopra esposto.

4. Il giudizio espresso dal Consiglio comunale sui punti di cui al comma 1) costituisce interpretazione autentica dello statuto.

5. Le deliberazioni recanti le interpretazioni e la definizione delle questioni di cui ai precedenti commi sono adottate con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 13 ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14 CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione dei Consiglieri comunali e la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 12 **Consiglieri**.

ART. 15
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esercita le potestà e adotta i provvedimenti, ivi compresa la decadenza dei Consiglieri comunali, previsti dalla legge. Adempie alle funzioni specificamente demandate dalle leggi statali e regionali, e dallo statuto. **E' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.**

2. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, **criteri generali in merito all'ordinamento degli uffici e dei servizi;**
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, **l'elenco annuale dei lavori pubblici**, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e **relative variazioni**, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; **le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art.15 della legge 8 giugno 1990 n. 142. (SOPPRESSO)**
- c) **la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni (SOPPRESSO);**
- d) le convenzioni con gli altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
- f) **l'organizzazione** dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'affidamento di attività o servizi in concessione o mediante convenzione, **la partecipazione a società di capitali;**
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi **con esclusione della determinazione delle relative aliquote**; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, **la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato (SOPPRESSO);**
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e **aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio** ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del **Segretario o di altri Funzionari;**
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del

Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate per legge, **assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.**

- n) **la nomina del revisore dei conti;**
- o) **la nomina delle commissioni consiliari;**
- p) **l'invio di deliberazioni di Giunta all'esame dell'organo di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.45 della legge 8 giugno 1990 n.142. Tale iniziativa va deliberata nel periodo di pubblicazione dell'atto di cui si chiede l'esame. (SOPPRESSO).**
- p) **l'istituzione di commissioni di indagine;**
- q) **l'adozione di altri atti fondamentali previsti dalla legge.**
- r) **l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;**
- s) **l'eventuale nomina del difensore civico;**

3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che **vanno adottate dalla Giunta e** sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 16

CONVALIDA DEGLI ELETTI E DEPOSITO DELLE FIRME

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è **convocata e presieduta dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio**, e comprende le sedute riservate all'esame delle condizioni di eleggibilità e alla convalida degli eletti.

3. Nella stessa seduta il Sindaco da comunicazione al Consiglio dei componenti della Giunta da Lui nominati, tra cui un Vice Sindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi.

4. I Consiglieri comunali, dopo la convalida, provvedono a depositare la propria firma presso il Segretario comunale.

ART. 17

CONSIGLIERI

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e

rappresentano l'intero Comune. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio comunale e su ogni questione sottoposta a deliberazione **del Consiglio; hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 39, 2° comma del D. Lgs. 267/2000**, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ogni Consigliere ha diritto di svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici del Comune **e dalle aziende ed enti dipendenti** tutte le notizie in loro possesso utili all'espletamento del mandato, secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

3. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri le indennità e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

5) i consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute del consiglio comunale devono informare il Sindaco per la giustificazione dell'assenza.

6) la giustificazione va data per iscritto e può essere fornita anche in data successiva a quella della seduta ove il consigliere è risultato assente e comunque entro il termine di sette giorni e anche dopo la notifica della proposta di decadenza o durante la discussione in aula.

7) I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute di Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenendo conto delle cause giustificative esposte dal Consigliere interessato.

Art.18 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. (da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, con votazione segreta ed a maggioranza

assoluta dei componenti; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il Presidente è eletto nella stessa seduta con la maggioranza semplice.SOPPRESSO

2. Il Sindaco rappresenta il Consiglio, ne convoca le sedute, predispone l'ordine del giorno, dirige i lavori consiliari, presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.

3. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. Il Presidente rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto; può essere revocato con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.(SOPPRESSO).

Le funzioni vicarie del Sindaco sono svolte dal Consigliere Anziano individuato a norma dell'art.40 comma 2 del D.lgs. n.267/2000.

ART. 19 (EX ART.18) GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO

1. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale prende atto della costituzione dei gruppi consiliari in seno al Consiglio comunale. **Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.**

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. Ciascun gruppo provvede nella medesima seduta alla designazione del proprio Capogruppo, il quale esercita le funzioni previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 20 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale, realizzata mediante voto plurimo.

2. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

3. Le Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, sono presiedute da un Consigliere di minoranza.

4. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale, l'eventuale costituzione di Commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la comunità locale.

ART. 21

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio comunale, **nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto**, e' disciplinato dal Regolamento, **che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, e la disciplina della presentazione di mozioni, interrogazioni, interpellanze, e della relativa trattazione.**

2. Il Regolamento è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

C A P O III

IL SINDACO

ART.22 (EX ART.29) FUNZIONI

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale secondo le disposizioni recate dalla legge ed è membro del Consiglio .

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso, **sovrintendere** e coordinare l'attività degli altri Organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza degli atti agli indirizzi generali del Consiglio. Al Sindaco compete la rappresentanza dell'Ente ad ogni effetto di legge.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta **davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare fedelmente la Costituzione italiana.**

ART. 23 (EX ART. 30) COMPETENZE

1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del comune.

Il Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale **nonché la Giunta**. Ne fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza;

b) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) promuove e coordina l'azione di singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni e decisioni del consiglio e della giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale dell'ente;

d) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti **dalla legge**, dallo Statuto e dai regolamenti. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, impartisce le direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione dei criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dell'attività amministrativa. In caso di inerzia e di violazione degli atti e provvedimenti adottati dagli Organi Comunali, il Sindaco attiva i procedimenti di cui al **regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;**

e) rappresenta il Comune nell'Assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;

f) promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti connessi;

g) nomina, revoca e sostituisce i componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

h) il sindaco può altresì delegare ai singoli assessori e ai dirigenti l'adozione di atti espressamente previsti alla sua competenza;

i) il sindaco in caso di necessità avoca a sé con atto motivato, l'adozione di atti amministrativi delegati alla competenza degli assessori. Può annullare, revocare e riformare, altresì atti amministrativi ritenuti illegittimi o viziati nel merito sempre con atto motivato. Può sospendere l'esecuzione di atti di

competenza dei dirigenti, nonché, con atto motivato per specifiche ragioni di interesse pubblico, avocare a sé l'adozione dei medesimi. Gli atti di avocazione debbono essere comunque motivati da ragioni di particolare urgenza e necessità e comunicati dal Sindaco alla Giunta Comunale;

l) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo tenuto dall'Agenzia; **può revocarlo, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio, nel rispetto della normativa vigente;**

m) vieta l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art.87;

n) esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune (SOPPRESSO);

o) indice le conferenze di servizi di cui all'art. 34 quando non abbia disposto la delega di cui all'art. 26, comma 1;

p) irroga le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la Commissione di disciplina;

q) può sospendere, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali;

r) rilascia attestati di notorietà pubblica (SOPPRESSO);

2. Il Sindaco emana ordinanze **contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie, igiene pubblica ed ordine pubblico a carattere esclusivamente locale** in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco, emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

3. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, **dei pubblici esercizi** e dei servizi pubblici, **nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari al pubblico degli uffici pubblici**, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede, **entro 45 giorni dalla seduta d'insediamento**, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

ART. 24 (EX ART.19)

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

1. **Le linee programmatiche** costituiscono il principale atto di indirizzo e fondamento dell'azione di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale.

2. **Entro il termine di 45 giorni dalla prima seduta successiva alla elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**

3. **Il Consiglio comunale, entro il mese successivo, esamina le linee**

programmatiche presentate, che vengono sottoposte a votazione finale.

4. Le linee programmatiche si realizzano attraverso i programmi e progetti, ed i bilanci annuali e pluriennali, sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria. **A tal fine il Consiglio, in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, dà espressamente atto negli atti deliberativi di adozione, della coerenza con le linee programmatiche approvate.**

5. Con periodicità stabilita dal Regolamento di Contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

ART. 25 (EX ART. 31)

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e della Popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, **di sanità e di igiene pubblica (SOPPRESSO)**;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta , con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti **in materia di sanità ed igiene , edilizia e polizia locale (SOPPRESSO)** al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se il provvedimento contingibile ed urgente è rivolto a persone determinate e se queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nelle materie previste dal precedente comma 1 il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare ad un Consigliere l'esercizio delle relative funzioni nelle frazioni.

ART. 26 (EX ART. 32)
IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco, con proprio atto, nomina un Vicesindaco, tra componenti della Giunta, il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

2) nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano di età presente.

ART.27
LIMITAZIONI DEL MANDATO

1. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del mandato, immediatamente rieleggibile alla carica.

3. E' consentito un terzo mandato consecutivo qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART.28
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, DECESSO
E SOSPENSIONE DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.267/2000.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale comporta in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 29 (EX ART. 22) LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è **organo di impulso e gestione amministrativa** e collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e **nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo**.

2. **Definisce gli obiettivi da attuare per la realizzazione del programma di governo approvato dall'Ente**, e adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale, **verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti**.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, **al quale riferisce annualmente sulla propria attività in sede di approvazione del conto consuntivo**, e a cui rappresenta gli eventuali impedimenti alla realizzazione del programma di governo.

delibera, nella forma della presa d'atto, su materie costituenti ordinaria amministrazione attribuite espressamente dal regolamento alla competenza degli organi burocratici (SOPPRESSO).

4. La Giunta compie, con finalità di efficienza e di equilibrio economico-funzionale, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio o la cui competenza non sia attribuita dalla legge o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario e ai Responsabili di Settore; opera attraverso deliberazioni collegiali.

ART. 30 (EX ART.23) ELEZIONE **DEL SINDACO E** DELLA GIUNTA COMUNALE

1. I componenti della Giunta comunale sono nominati da Sindaco, previa verifica dei requisiti di **candidabilità**, eleggibilità e **compatibilità**, attestati collegialmente dalla Giunta dopo la loro nomina.

2. La nomina degli assessori è effettuata assicurando la presenza di entrambi i sessi nella Giunta.

3. La nomina dei componenti della Giunta è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione **unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo (SOPPRESSO).**

ART. 31
COMPOSIZIONE, **NOMINA, SOSTITUZIONE**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da **quattro** Assessori.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore anche i cittadini **di esperienza tecnica e professionale attestata dal Sindaco (SOPPRESSO)**, non facenti parte del Consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di **candidabilità, eleggibilità e compatibilità** prescritti dalla legge. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
3. **Alla sostituzione dei singoli componenti la giunta decaduti, revocati o dimissionari, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.**

ART. 32 (EX ART.25)
COMPETENZE

1. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. **Il Sindaco può assegnare ai singoli Assessori l'esercizio di funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega alla firma degli atti relativi; nell'esercizio delle funzioni delegate la Giunta opera in modo collegiale.**

2. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale o dei Responsabili degli uffici, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso (SOPPRESSO).

3. La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio e Comunale (SOPPRESSO).

2. **spettano alla Giunta Comunale:**

a) la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio e la proposta dei regolamenti;

b) l'approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

c) le deliberazioni concernenti gli appalti e le concessioni, se previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, ovvero se rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi, nonché gli acquisti e le alienazioni, le relative permuta ed in generale tutti i contratti. Qualora tali atti riguardino beni immobili, sussiste la competenza della Giunta comunale solo se costituiscono mera esecuzione di atti fondamentali o del Consiglio comunale;

d) Nell'ambito dei programmi generali e dei piani finanziari adottati dal Consiglio, l'approvazione dei progetti relativi a singole opere pubbliche, dei programmi esecutivi e i relativi piani finanziari;

e) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente a quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

f) la proposta dei criteri generali per la concessione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

g) l'adeguamento delle tariffe vigenti, e la proposta al Consiglio della approvazione di nuove tariffe;

h) I provvedimenti riguardanti assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio comunale o attribuite al Segretario e ai Responsabili degli uffici;

i) l'attività di impulso, di raccordo e di coordinamento con gli organi di partecipazione e decentramento;

l) la nomina dei membri delle commissioni per i concorsi pubblici, su proposta del Responsabile dell'ufficio interessato;

m) la nomina e la revoca del Direttore generale, e il conferimento di nuove funzioni al Segretario;

n) l'approvazione degli accordi in sede decentrata;

o) le deliberazioni riguardanti le liti attive e passive del Comune;

p) la richiesta di sottoporre una deliberazione all'esame dell'organo di controllo: tale iniziativa va deliberata nel periodo di pubblicazione dell'atto di cui si chiede l'esame;

g) ogni altro provvedimento che comporti l'esercizio di un potere discrezionale e che non costituisca atto a natura vincolata né una discrezionalità di carattere tecnico, in esecuzione a disposizioni legislative, regolamentari e di atti, programmi e piani, ivi comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

r) Ogni altro atto che non rientri nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale o dei Responsabili degli uffici (SOPPRESSO);

2. La Giunta collabora con il Sindaco nel Governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art 107 commi 1 e 2 del D.lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non sino riservati dalla legge al Consigli e che non ricadano nella competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La Giunta comunale può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni o agli storni di bilancio sottoponendole a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Il funzionamento della Giunta comunale è disciplinato dal Regolamento.

ART. 33 (EX ART.26)
ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori hanno rilevanza esterna all'Ente, collegialmente, quali membri della Giunta comunale, individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco e da questi espressamente **attribuite**.

2. Svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta, e presentano, nell'ambito degli incarichi loro attribuiti, le proposte formulate dagli uffici; a tal fine forniscono al Segretario e ai Responsabili le direttive politiche per l'elaborazione delle proposte da formulare agli Organi di governo, verificando che le stesse risultino coerenti con i programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio.

3. L'attività degli Assessori è promossa e coordinata dal Sindaco.

ART. 34 (EX ART. 27)
SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta decaduti, revocati o dimissionari, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 35
MOZIONE DI SFIDUCIA (EX ART. 28)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno cinque Consiglieri, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III

[L' ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE](#)

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI

ART. 36 (EX ART.33) I SERVIZI COMUNALI

1. I servizi comunali sono ordinati in base a principi di produttività , di responsabilità e **di professionalità**. Un apposito Regolamento ne indica l'organizzazione per **aree (SOPPRESSO) settori** funzionali, sulla base di criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione. Nel medesimo regolamento sono previste la dotazione organica complessiva del personale, le modalità di conferimento della titolarità dei posti e degli incarichi, in attuazione anche dell'**art.89 del D.Lgs. n.267/2000**, le cause di cessazione dagli stessi, le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali, le forme di graduazione delle responsabilità e le sanzioni disciplinari con il relativo procedimento.

ART. 37 (EX ART.34) STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. Le strutture organizzative dell'ente sono:

a) IL SERVIZIO, con il compito di elaborare, coordinare e controllare, nell'ambito di **una sola area (SOPPRESSO) un solo settore** ovvero di **aree (SOPPRESSO) settori omogenei** di attività, l'azione amministrativa e/o tecnica finalizzata alla gestione di funzioni o attività concernenti una specifica materia o materie assimilabili;

b) La CONFERENZA DI SERVIZI/O, che costituisce uno strumento di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa finalizzata a realizzare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e ad analizzare l'efficacia dell'azione realizzata rispetto agli obiettivi contenuti nel programma dell'Amministrazione.

2. Le forme di organizzazione delle strutture di cui al comma precedente sono disciplinate dal Regolamento.

CAPO II

UFFICI E PERSONALE

ART. 38 (EX ART. 35) IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e iscritto all'apposito albo, a servizio dell'Ente per i compiti previsti dalla legge.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Al Segretario può essere conferito dal Sindaco previa deliberazione della Giunta, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di Direttore generale.

3. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario.

4. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

6. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

8. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale del Comune.

ART. 39 (EX ART.36) IL VICE SEGRETARIO

1. Il regolamento disciplina l'istituzione del posto di Vice-segretario.

2. Il Vice-segretario esercita funzioni:

- a) di collaborazione con il Segretario comunale nello svolgimento della sua attività disciplinata dal presente statuto e dal regolamento.

b) vicarie di Segretario comunale in tutte le funzioni di sua competenza, nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

c) di coordinamento dei servizi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 40 (EX ART.37)

COMPITI DEI I RESPONSABILI DEI SETTORI

1. Le posizioni di responsabilità degli uffici e dei servizi sono individuate nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I Responsabili dei settori sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione Comunale, del buon andamento degli Uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

3. Essi, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono con autonomia tecnica, nell'ambito delle proprie competenze.

4. Curano l'istruttoria formale di atti e provvedimenti e l'attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione, la direzione, il coordinamento e l'organizzazione delle unità semplici; esprimono il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi di legge.

5. Ai Responsabili dei settori ai quali siano attribuiti con provvedimento del Sindaco, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari, le funzioni previste dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, compete:

a) l'assunzione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compresa l'assunzione di impegni di spesa;

b) la gestione de organizzazione del personale e delle risorse strumentali e di controllo;

c) i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;

d) gli altri compiti di cui all'art.107 comma 3) del D.Lgs.n.267/2000, attribuiti dallo Statuto o dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

ART. 41 (ex Art. 38)

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Regolamento **di organizzazione** disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il Regolamento **specifica** l'attribuzione ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, **uniformandosi** al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi **di governo**, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi.

2. Il Regolamento è ispirato a principi di organizzazione del lavoro per

obiettivi e progetti, a garanzia della imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, assicurando pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Segretario comunale e i Responsabili dei settori realizzano gli obiettivi fissati dagli organi del Comune, informando l'attività a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

ART. 42 (ex Art. 39)
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

1. La Giunta può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, posti di Responsabile dei settori e degli uffici di alta specializzazione.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata **non superiore a tre anni (SOPPRESSO) pari al mandato del Sindaco** ed è rinnovabile.

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti **non (SOPPRESSO)** di ruolo.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salvo diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo **ordinario e straordinario** **ed al divieto di percepire indennità. (SOPPRESSO)**

ART. 43 (ex Art. 40)
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La giunta, con le modalità previste dal Regolamento, può conferire incarichi esterni ad alto contenuto professionale, specie nelle discipline della programmazione e del controllo di gestione, a esperti e specialisti con particolare e riconosciuta competenza e qualificazione.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti mediante convenzione a termine di durata non superiore **al mandato elettivo del Sindaco**, per obiettivi determinati e in particolare per programmare, specificare e coordinare l'attività necessaria alla attuazione del documento **contenente le linee programmatiche sulla cui base è stata eletta la giunta (SOPPRESSO)**, nonché per collaborare al controllo dei risultati di tale attività.

ART. 44 (NUOVO)
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1. Con apposito Regolamento è disciplinato il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente in caso di violazione dei doveri d'ufficio.

TITOLO IV

L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 45 (ex Art.42)
I REGOLAMENTI

1. Lo statuto rinvia la disciplina di funzioni o di istituti ad appositi regolamenti la cui revisione non è esaustiva degli stessi.

2. I regolamenti del Comune si uniformano a criteri di funzionalità e semplificazione delle procedure.

3. Ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, il regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

ART. 46 (ex Art. 43)
LE ORDINANZE

1. Il Sindaco è competente ad adottare le ordinanze. (SOPPRESSO)

1. Le ordinanze possono essere ordinarie, oppure contingibili e urgenti.

2. Le ordinanze ordinarie consistono, **generalmente**, in atti di esecuzione di norme preesistenti, di regolamenti o di atti che rientrano nella competenza **del Sindaco (SOPPRESSO) comunale e sono adottate dai responsabili dei competenti Settori nonché dal Sindaco nei casi espressamente previsti dalla legge.**

3. Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco **quale Ufficiale di Governo (SOPPRESSO) nelle materie indicate agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000.**

C A P O II

I PROVVEDIMENTI

ART.47 (ex Art.44) LE DELIBERAZIONI

1. Gli atti deliberativi del Consiglio comunale e della Giunta sono disciplinati dalla **legge nonché dal relativo** Regolamento.

2. Gli atti deliberativi relativi a fasi procedurali, ai sensi della legge **n.241/90 e successive modificazioni**, sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo Capo III.

ART.48 LE DETERMINAZIONI

1. I Responsabili dei servizi adottano, per l'esercizio delle funzioni loro demandate, proprie determinazioni, progressivamente datate, numerate e soggette alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

C A P O III

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 49 (ex Art. 45) CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano a tutti gli atti aventi natura di provvedimento, emessi d'ufficio o su istanza di parte, salvo quelli espressamente disciplinati dalla legge.

2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

3. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo nelle ipotesi stabilite dalla legge.

ART. 50 (ex Art.46) **INIZIO (SOPPRESSO) AVVIO** DEL PROCEDIMENTO

1. La definizione delle unità organizzative, l'assegnazione del procedimento

all'unità organizzativa competente, la designazione del responsabile dell'unità organizzativa e l'individuazione del termine entro il quale il procedimento deve essere concluso sono stabiliti dal Regolamento, ove non sia già direttamente disposto per legge.

2. Il Responsabile del **servizio (SOPPRESSO) Settore** individua il responsabile del procedimento, **il quale risponde della correttezza, della completezza e della tempestività del procedimento, così come disciplinato dalla legge (SOPPRESSO)** con le funzioni indicate dall'art 6 L. 241/1990.

3. Fatto salvo il disposto di norme speciali relative a singoli procedimenti, fino all'adozione del regolamento comunale relativo al procedimento amministrativo, il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento è di novanta giorni, decorrenti – nei procedimenti ad istanza di parte soggetti

all'applicazione degli artt. 19 e 20 L. 241/1990 e delle omologhe disposizioni speciali disposte per singole materie, dalla presentazione della pratica completa.

ART. 51 (ex Art. 47)

ADEMPIMENTI ISTRUTTORI ED EMISSIONI DEL PROVVEDIMENTO

1. Terminata l'istruttoria, il responsabile del procedimento, **qualora non sia egli stesso competente alla adozione del provvedimento finale**, presenta all'organo competente una dettagliata relazione istruttoria e lo schema di provvedimento **da adottare già munito dei prescritti pareri ed attestazioni (SOPPRESSO)**.

2. Nei termini prescritti **dalla legge o dal presente Statuto**, l'organo competente emana il provvedimento motivato.

3. **Del provvedimento finale viene data opportuna informazione agli interessati (SOPPRESSO)**.

3. Il provvedimento finale viene notificato ai destinatari e – qualora previsto da norme legislative o regolamentari vigenti – comunicato agli eventuali controinteressati.

ART. 52 (ex Art. 48)

PARTECIPAZIONE AL **PROVVEDIMENTO (SOPPRESSO) PROCEDIMENTO**

1. Ove non ostino motivi d'urgenza, che debbono essere motivati, hanno diritto di partecipazione al procedimento i soggetti **direttamente interessati e i soggetti individuati o facilmente individuabili cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio (SOPPRESSO)** indicati negli artt. 8 e 9 L. 241/1990 e nelle leggi speciali che disciplinano singole materie.

2. Sempre che non vi ostino ragioni d'urgenza, hanno facoltà di intervento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, **nonché(SOPPRESSO) costituiti in associazioni o comitati portatori di interessi diffusi (SOPPRESSO)**, cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio. **Sono fatte salve le norme in materia di**

partecipazione ai procedimenti di natura ambientale, disciplinati dalle leggi speciali.

ART. 53 (ex Art.49)
COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il **Responsabile del procedimento, qualora non ostino motivi di celerità**, dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale ai soggetti aventi diritto di partecipazione, qualora non ostino motivi di celerità **ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990.**

2. La comunicazione deve indicare: l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, **la data entro cui lo stesso deve concludersi** ed il termine entro il quale è possibile l'intervento degli interessati, **l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Ente.**

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Comune provvede all'informazione mediante forme di pubblicità idonee **stabilite di volta in volta dall'amministrazione comunale.**

ART. 54 (ex Art.50)
MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE

1. I soggetti di cui al precedente art.**52** hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, tranne quelli riservati per legge o regolamento o a cui sia differito l'accesso, con motivata dichiarazione del **Sindaco (SOPPRESSO) responsabile del settore interessato a norma di legge(SOPPRESSO)**. Essi hanno altresì diritto di presentare documenti, memorie, osservazioni e proposte che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti **all'oggetto del procedimento.**

2. **Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al precedente periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al presente periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.**

ART. 55 (ex Art.51)
ACCORDI

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente articolo, è possibile pervenire agli accordi di cui all'art.11 della L.n. 241/90. (SOPPRESSO)

1. L'amministrazione comunale incentiva la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, secondo le disposizioni contenute nell'art 11 L. 241/1990.

ART. 56 (ex Art. 52)
ESCLUSIONI

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

ART. 57 (ex Art.53)
CRITERI E MODALITA' PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART.12 L.n.241/90

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati **sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi (SOPPRESSO)** è disciplinata da apposito regolamento comunale.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. (SOPPRESSO)

TITOLO V

SISTEMI DI CONTROLLO

CAPO I

UFFICI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

ART.58 (ex Art. 59)
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune attua il controllo di gestione, con le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità, al fine di assicurare, nella realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta gestione delle risorse e il mantenimento degli equilibri di bilancio, e di valutare l'efficacia e l'efficienza della azione amministrativa.

2. Il Responsabile del Servizio finanziario e il Revisore dei conti, secondo le rispettive competenze, sono tenuti ad evidenziare tempestivamente il costituirsi di situazioni che pregiudichino gli equilibri di bilancio; il Consiglio comunale è tenuto ad adottare le misure occorrenti per il ripristino degli equilibri.

ART.59 (NUOVO) CONTROLLI INTERNI

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, organizzati valendosi di dipendenti dell'ente o di collaboratori, oppure mediante uffici unici istituiti in convenzionamento con altri enti locali.

2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs.n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 286/99.

3. Il regolamento di contabilità e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, disciplina le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché le forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

ART. 60(ex art. 59) VERIFICHE PERIODICHE

1. La Giunta comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune.

2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

a) lo stato di attuazione dei piani, programmi e interventi, di cui gli organismi indicati al comma 1) sono direttamente responsabili;

b) i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1) in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti, nonché l'efficacia dei progetti o programmi realizzati o in corso di attuazione.

3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio comunale.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i

rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

C A P O II

L'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

ART. 61 (ex Art. 54)

COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'UFFICIO DEL REVISORE

1. la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore, eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, e scelto tra gli esperti indicati dalla legge.

2. Il Revisore dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta, ed è revocabile per inadempienza, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

3. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti; all'interessato è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

4. Il Revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale o dagli albi da cui è stato scelto, decade dalla carica previa deliberazione del Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui accerta la decadenza, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo revisore.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio comunale procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il mandato del nuovo eletto scade al compimento del triennio dalla sua elezione.

ART. 62 (ex Art. 56)

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il Revisore esercita le funzioni ad esso attribuite dall'**art.239 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000** in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici, nei modi indicati dal regolamento. **Ha l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui abbia conoscenza in ragione dell'ufficio.** Egli è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la visione e conoscenza degli atti che comportino **l'acquisizione delle entrate, l'effettuazione delle spese** e le modifiche patrimoniali.

3. Il Revisore è tenuto a presentare al Consiglio comunale per il tramite della Giunta, ogni 6 mesi, e comunque tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione sull'attività svolta, contenente i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Qualora vengano presentati da uno o più Consiglieri comunali rilievi in ordine a fatti afferenti la gestione economico-finanziaria dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione utile.

5. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge, e può presenziare alla relativa seduta consiliare.

6. Il Revisore può presenziare alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per essere sentito in ordine a specifici fatti di gestione economico-finanziaria, anche con riferimento ai rilievi da lui mossi all'operato dell'Amministrazione. **e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni (SOPPRESSO).**

CAPO III

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 63 (ex Art.57) FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe sui servizi di propria competenza, nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 64 (ex Art. 58) BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Comune delibera entro il 31 **ottobre (SOPPRESSO) dicembre** il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, veridicità e pubblicità.

2. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione Marche.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della

relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità **economica (SOPPRESSO) finanziaria** e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, **il conto economico** e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

6. Il **rendiconto** è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo; al documento è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, **e analizza gli scostamenti principali verificatisi rispetto alle previsioni.**

PARTE II

TITOLO I

ENTI, ORGANISMI E MEZZI STRUMENTALI PER I SERVIZI

CAPO I

I SERVIZI PUBBLICI

ART. 65 (ex Art. 60) SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. Il Consiglio comunale individua nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità e stabilisce le modalità per la loro gestione, nonché le eventuali modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

4. **Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, può gestire i servizi pubblici, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge,** nelle seguenti forme: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, istituzioni o società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. Nei casi in cui la gestione dei servizi non sia riservata in via esclusiva al Comune, il Consiglio può individuare forme e modalità diverse di gestione, rispetto a quelle previste al presente comma.

5. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

ART. 66 (ex Art.61)
GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi quando per le loro dimensioni o caratteristiche non si renda opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Il regolamento stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 67 (ex Art. 62)
LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 68 (ex Art. 63)
LE AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e circoscrizionali e di Revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste **dal D.Lgs. n.267/2000**. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dallo statuto e dai regolamenti delle aziende. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

ART. 69 (ex Art. 64) LE ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica, per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio

di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto ed al quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, che approva il relativo regolamento di gestione.

ART. 70 (ex Art. 65) LE SOCIETA' PER AZIONI

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico per mezzo della stessa, e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1) la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni agli Enti pubblici che ne fanno parte.

Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinati ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

5. Per la gestione di servizi non riservati in via esclusiva alla competenza

dell'Ente locale, il Comune può partecipare in forma minoritaria a società di capitale a prevalente capitale privato, o acquisire delle quote per il perseguimento dei fini di cui all'art. 3.

ART.71 TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune approva le tariffe dei servizi pubblici, a norma dell'art.117 del D.Lgs. n.267/2000, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della relativa gestione.

2. Le tariffe costituiscono il corrispettivo dei servizi pubblici, e sono adeguate annualmente dai soggetti proprietari, sulla base di accordi di programma pluriennali.

CAPO II

LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 72 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. Il Comune, per il perseguimento della migliore qualità dei servizi, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati, finalizzati a fornire servizi aggiuntivi o consulenze, a norma dell'art.43 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

ART.73 (ex Art. 66) CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni indicano le specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto stabilito con la convenzione stessa, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

ART. 74 (ex art. 67 SOPPRESSO)
C O N S O R Z I

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art.23 della legge n.142/90, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi dell'art. 30 comma 1° lett. d).

ART. 74 (ex Art. 68)
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'accordo, nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che abbia competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco

partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della locale comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 75 (ex Art.69) PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune informa la propria attività al principio di partecipazione democratica dei cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità; garantisce la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi; valorizza le libere forme associative e assume iniziative autonome per la formazione di organismi di partecipazione.

2. Il Comune promuove altresì ogni possibile forma di collaborazione con le Associazioni Pro Loco e con altri Enti ed Associazioni aventi finalità di pubblico interesse ed operanti senza fini di lucro, onde agevolare il raggiungimento dei rispettivi scopi e l'interesse pubblico generale.

ART. 76 (ex Art.70) LE CONSULTE

1. Le consulte comunali possono essere istituite per materie specifiche, per interessi territoriali particolari, per aggregazione di interessi generali e per l'attuazione dei principi generali di cui all'art.3 dello statuto.

2. Il regolamento ne definisce il numero, la competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

3. Le consulte, nelle materie di competenza:

- a) esprimono pareri preventivi su atti comunali, a richiesta o su propria iniziativa;
- b) esprimono proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- c) esprimono proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.

ART. 77 (ex Art.71)
ASSOCIAZIONI E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune istituisce l'albo delle associazioni e delle libere forme associative, secondo criteri e modalità di iscrizione disciplinati dal regolamento.

2. Sono iscritte all'Albo le associazioni, comprese quelle professionali e di categoria e le altre libere forme associative, che intendono concorrere al perseguimento dei fini dell'Ente, o che rappresentino gli interessi dei cittadini e garantiscano la democraticità della partecipazione degli iscritti e delle decisioni.

3. Ai fini della valorizzazione della partecipazione popolare, possono essere previste forme di contributi organizzativi, strumentali e finanziari alle realtà associative, per il perseguimento di finalità considerate di interesse rilevante per la collettività, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Il Comune può affidare la gestione dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale alle Associazioni e alle libere forme associative iscritte all'Albo mediante convenzione, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 78 (ex Art.72)
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune può attivare, su materie e per questioni ritenute di rilevante interesse, la consultazione: delle consulte comunali di cui all'art. 76 delle associazioni e delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 77, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria e della cooperazione, delle altre formazioni economiche e sociali esistenti nell'ambito del territorio comunale.

2. Ove si tratti di iniziative e di provvedimenti incidenti su materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata a quelle associazioni, organismi ed enti che operano nel settore; la consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse.

3. La consultazione può essere attivata prima dell'approvazione del bilancio di previsione e degli strumenti di pianificazione di particolare rilievo.

4. La consultazione si svolge secondo criteri di semplicità e rapidità delle procedure, disciplinati dal regolamento, e, in relazione alle materie in consultazione, può effettuarsi in una o più delle seguenti modalità:

a) assemblea dei rappresentanti di tutti gli enti, associazioni ed organi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) compilazione di questionari;

c) interviste condotte da incaricati del Comune, svolte secondo le modalità e termini indicati nel regolamento;

d) richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un termine assegnato;

5. Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.

6. Il Comune può non conformarsi alla volontà risultante dalla consultazione, ma, in tal caso, deve darne adeguata motivazione.

ART. 79 (ex Art.73) ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può presentare all'Amministrazione comunale istanze, proposte e petizioni su materie di competenza dell'Ente. Esse vanno presentate secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento, che disciplina altresì le condizioni di ammissibilità, i criteri per l'individuazione dell'ufficio preposto all'istruttoria, i termini entro i quali formulare le risposte, l'organo competente a predisporre le modalità di intervento rispetto alla proposta o a disporre l'archiviazione, motivata, le forme di pubblicità.

2. Il Comune garantisce una tempestiva ed adeguata risposta.

ART. 80 (ex Art.74) REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.

3. Il Referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza dell'Ente. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative:

- a) ai tributi e loro tariffe;
- b) alla revisione dello statuto;
- c) alle designazioni e nomine;
- d) alla mera esecuzione di norme statali e regionali;
- e) al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- f) a questioni sulle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum.

4. E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla prima consultazione.

5. E' obbligatoria la indizione di un referendum prima di procedere alla costituzione di una Unione di Comuni.

ART. 81 (ex Art. 75)
RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno 500 elettori del Comune.

2. La richiesta rivolta al Sindaco contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili, e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.

ART. 82 (ex Art.76)
AMMISSIONE DELLA RICHIESTA

1. L' ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, qualificazione e riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario comunale dell'Ente, **dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Difensore Civico e dal Giudice Conciliatore (SOPPRESSO)**.

2. Qualora la richiesta sia ad iniziativa popolare, è facoltà del Comitato promotore di far richiesta alla Commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tal fine è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 50 elettori.

ART. 83 (ex Art.77)
INDIZIONE REFERENDUM

1. Il Sindaco indice il referendum, da tenersi entro tre mesi dalla data della dichiarazione di ammissibilità della Commissione.

2. Il Sindaco revoca il referendum già indetto, previo parere favorevole della commissione di cui all'art. 82, se, prima del suo svolgimento, il competente organo comunale accoglie, **nel merito**, la proposta dai promotori.

3. Non è ammesso il referendum in concomitanza con altre operazioni di voto e nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio.

ART. 84 (ex Art. 78)
INDIRIZZI REGOLAMENTARI

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene disciplinato dal regolamento, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli.

2. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, secondo i tempi

e le modalità previste dal regolamento; lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

3. La pubblicizzazione adeguata della consultazione e del suo contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

4. Il quesito sottoposto a referendum è approvato, se alla votazione abbia partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto e se abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Il voto favorevole al quesito obbliga il Consiglio comunale alla discussione dello stesso, e all'adozione delle determinazioni conseguenti, entro un mese dalla consultazione.

6. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

7. In materia di regolamenti il parere emerso dalla consultazione popolare ha efficacia vincolante per le determinazioni del Consiglio comunale qualora sia stata raggiunta la maggioranza degli aventi diritto al voto.

ART. 85 (ex Art. 79) AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio **disposto** dal Giudice, può deliberare la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO II

L'ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 86 (ex Art. 80) GARANZIA DELL'INFORMAZIONE

1. L'Ente garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle

procedure, e sullo stato delle domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.

ART. 87 (ex Art.81)

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. Gli atti dell'Ente sono pubblici, fatta eccezione per quelli considerati riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco, in relazione al pregiudizio del diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese o degli interessi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento .

2. Tutti i cittadini, singoli o associati, con le limitazioni e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia di diritto di accesso e di tutela della riservatezza, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei documenti dell'ente e di ottenere copia degli atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione. A tal fine l'Ente individua il responsabile del procedimento (SOPPRESSO).

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento comunale assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

4. Fino all'adozione delle modifiche al vigente regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, sono da considerarsi integralmente richiamate le disposizioni del capo V della legge 241/1990.

CAPO III

[IL DIFENSORE CIVICO](#)

ART. 88 (ex Art. 82)
ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico quale garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'amministrazione comunale e degli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti.

2. Il Difensore civico ha piena indipendenza e autonomia funzionale, ed è tenuto solamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso il Comune e gli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

4. Oltre che su istanza di chi vi abbia interesse, il Difensore civico agisce di propria iniziativa quando venga a conoscenza di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dall'amministrazione verso i cittadini.

5. I Consiglieri non possono richiedere l'intervento del difensore civico.

6. Il Difensore civico ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, copia degli atti e dei documenti, nonché ogni notizia e informazione connessa alle questioni trattate, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

7. Il Difensore civico è tenuto alla riservatezza su questioni concernenti persone.

8. Il Difensore civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di fatti costituenti ipotesi di reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

ART. 89 (ex Art.83)
REQUISITI

1. Il Difensore civico è scelto fra esperti nelle discipline giuridiche, che offrano le massime garanzie di esperienza, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

3. L'incompatibilità comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non faccia cessare la relativa causa entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

ART. 90 (ex Art.84)
DESIGNAZIONE

1. Qualora non sia istituito direttamente, ai sensi dell'art. 88, l'Ente può avvalersi dell'Ufficio del Difensore civico istituito nell'ambito territoriale della Comunità Montana o in ambito sovracomunale, mediante apposita convenzione.

ART. 91 (ex Art. 85)
MODALITA' DI INTERVENTO

1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle proprie funzioni, oltre ad avanzare **al Sindaco** le richieste di cui all'art.88, può convocare i dipendenti cui spetta la responsabilità dell'affare, onde procedere con essi all'esame della pratica o del procedimento.

2. Ove il Difensore civico, a seguito delle indagini di cui al comma 1, rilevi irregolarità, negligenze, ritardi o mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento e nell'esecuzione, ne informa il Sindaco per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

3. Il Difensore civico può inviare relazioni al Consiglio per singoli affari di particolare rilevanza e, ove lo ritenga, può invitare l'amministrazione ad esaminare, modificare, revocare, gli atti emanati ove riscontri irregolarità, illegittimità e vizi procedurali, al fine dell'attivazione degli strumenti di autotutela.

4. Il dipendente, che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle vigenti norme, salvo l'esercizio dell'azione penale ove ne ricorra il caso.

5. A conclusione delle proprie indagini, esami, sollecitazioni, il Difensore civico trasmette per iscritto al cittadino che ne ha chiesto l'intervento e **al Sindaco** il proprio parere sulla questione, e sollecita gli organi competenti a provvedere entro determinati termini.

6. I competenti organi hanno l'obbligo di provvedere entro i termini di cui al comma 5, nonché l'obbligo di specifica motivazione ove l'atto adottato si discosti dai suggerimenti del difensore civico o li disattenda.

ART.92 (ex Art. 86)
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

- a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
- b) relazioni dettagliate alla Giunta su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli

uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio, sulla attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

ART. 93 (ex Art.87)
RINVIO AL REGOLAMENTO

1. Il regolamento stabilisce la sede, le dotazioni d'ufficio, gli orari d'apertura, le indennità e i rimborsi spettanti al difensore civico, e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio.

PARTE III

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINALI

E TRANSITORIE

ART. 94 (ex Art. 88)
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, ed inviato, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo **alla sua affissione all'albo pretorio.**

3. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative idonee a favorire la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

ART. 95 (ex Art.89)
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le proposte di revisione dello statuto, da chiunque formulate, sono portate all'esame del Consiglio comunale qualora siano sottoscritte da almeno un terzo dei Consiglieri **Comunali (SOPPRESSO)** assegnati al Comune.

2. La revisione dello Statuto è disposta dal Consiglio comunale con le modalità di

cui all'art. **6 comma 4 del D. Lgs. N.267/2000**, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4. L' abrogazione totale dello statuto è disposta contestualmente alla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisce il precedente, ed ha effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto.

5. Per le revisioni dello statuto si applicano i criteri di votazione previsti dalla legge n. 142/90 (SOPPRESSO).

ART. 96 (ex Art.90)

VALIDITA' E TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge **n. 142/90 (SOPPRESSO)** e dal presente statuto, restano in vigore le norme dei regolamenti adottati secondo la precedente legislazione, sempre che compatibili con le disposizioni **di legge** e dello statuto.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale è adottato entro **6** mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. Gli altri regolamenti previsti sono adottati, **o adeguati alle norme statutarie**, entro 12 mesi dalla medesima

ART. 97 (ex Art.91)

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le leggi vigenti.